



Il sistema pensionistico italiano nel 2024

**Il welfare
previdenziale**

**Le principali novità
per il 2024**

**aggiornate con
legge bilancio 2024
(legge 213/2023)**

Le principali novità

- **Quota 103**
- **Ape Sociale**
- **Opzione Donna**
- **Pensione di vecchiaia e anticipata**
- **Perequazione delle pensioni**
- **Riscatto periodi non coperti da contribuzione**
- **Decontribuzione lavoratrici madri**
- **Pensioni retributive dipendenti pubblici**
- **Decorrenza pensione anticipata dipendenti pubblici**



La pensione di vecchiaia

- Per aver diritto alla pensione di vecchiaia per il 2024 occorrono **67 anni** di età e **20** di contributi.
- Nel sistema contributivo puro si può andare in pensione a **67** anni e **20** anni di contributi se l'ammontare della pensione maturato è di almeno 534,40 euro al mese (assegno sociale).
- In caso contrario, bisogna aspettare fino a 71 anni per lasciare il lavoro.

Pensioni contributive di vecchiaia e anzianità: requisiti ; decorrenza e misura (art. 1, comma 125, lett. a) ; b) e c))

- Modificati gli importi " **soglia**" necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dei lavoratori con i contributi successivi al 31 dicembre 1995.
Per il trattamento di **vecchiaia**, il valore minimo, fino al 2023 doveva essere pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale (pari nel 2024 a **534,40 euro**), ora è uguale a quest'ultimo con coefficiente pari a 1,0 , ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del PIL.
- Resta fermo che tale condizione non si applica al compimento di un'età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (requisito attualmente pari a 67 anni) e sempre che sussista uno specifico requisito di contribuzione effettiva pari a 5 anni).
Per il trattamento **anticipato** (attualmente 64 anni di età e 20 anni di contributi), l'importo soglia, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene cambiato ed è pari a : 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli, ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del PIL.
Il requisito contributivo della pensione anticipata sarà adeguato all'evoluzione delle speranze di vita.

La pensione lavori gravosi

- **Pensione di vecchiaia lavori gravosi**
- Sistema retributivo o misto
- 66 anni e 7 mesi e 30 anni di contributi, decorrenza immediata
- Sistema contributivo
- 66 anni e 7 mesi e 30 anni di contributi, decorrenza immediata a condizione che si matura un assegno pari ad 1.5 l'assegno sociale (**801,6 €**)

La pensione anticipata

Pensione anticipata ordinaria

- Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026
- **Uomini** 42 anni e 10 mesi
- **Donne** 41 anni e 10 mesi
- Finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Pensione lavoratori precoci

- **Pensione anticipata per i lavoratori precoci**
- È una prestazione economica erogata, a domanda, ai **lavoratori** che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età
- Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 occorrono 41 anni di contributi
- **finestra di tre mesi (lavoratore privato)**
- **finestra di sei mesi (lavoratore pubblico)**

Decorrenza pensione anticipata dipendenti pubblici (art. 1, comma 162)

- Riviste le finestre di uscita per la pensione anticipata, con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, se uomini, e di 41 anni e 10 mesi, se donne.
- Per gli iscritti alle Casse **CPDEL** (enti locali), **CPS** (sanitari), **CPI** (insegnanti), **CPUG** (ufficiali e coauditori giudiziari) è previsto un allungamento progressivo – in relazione all'anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento – che va da 3 mesi se gli stessi sono maturati al 31 dicembre 2024 sino a 9 mesi se maturati dal 31 dicembre 2027.

Opzione donna (art. 1 , comma 138)

Opzione donna è stata prorogata anche per il 2024 con molte restrizioni

- le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni , possono andare in pensione anticipatamente.
- Devono possedere, alternativamente, uno dei seguenti requisiti :
- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (**Caregiver familiari**);

- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Si applica la finestra mobile

(12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti, rispettivamente per le dipendenti e per le autonome);

- Non c'è l'adeguamento dell'età anagrafica agli incrementi della speranza di vita;
- il sistema di calcolo è quello contributivo.

Opzione Donna

Le lavoratrici del comparto scuola dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2024, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico.

Per recuperare (con oneri ridotti) la contribuzione necessaria per raggiungere i 35 anni si possono riscattare con i criteri del sistema contributivo (aliquota percentuale e/o riscatto agevolato della laurea) anche i periodi temporali anteriori al 31.12.1995 (art. 20 dl n. 4/2019 convertito con l. n. 26/2109).

La domanda di riscatto va presentata **contestualmente** con la domanda di pensione per "opzione donna". (Mess. Inps 4560/21)

APE Sociale (art. 1, comma 136 - 137)

- ☐ APE volontaria, anticipo finanziario a garanzia pensionistica non prorogata dal 2020**
- ☐ APE c.d. sociale o agevolata, indennità in favore di soggetti in particolari condizioni prorogata fino al 31.12.2024**
- ☐ Ape aziendale non prorogata dal 2020**

Ape sociale

- L'APE sociale è una **indennità**, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L'APE sociale è prevista in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2024**;

Possono chiederla coloro che hanno un'età anagrafica di almeno 63 anni e 5 mesi ed una contribuzione di 30/36 anni a seconda del motivo della richiesta.

Ape sociale

- **L'APE Sociale** è un'indennità a carico dello Stato e non prevede la restituzione come era richiesto invece per APE volontaria.
- L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).
- può essere cumulato con altri redditi da lavoro, a condizione che questi non superi 8.000 euro annui nel caso di lavori parasubordinati, o 4.800 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo.

Ape Sociale

- Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e **non è reversibile** ai superstiti.
- L'APE Sociale è corrisposto per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. L'accesso al beneficio è, inoltre, subordinato alla cessazione dal servizio che per la scuola deve avvenire entro il 31 agosto 2024 e decorre dal 1° settembre 2024.

Ape Sociale

- Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall'articolo 24 della legge n. 214 del 2011 per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
- il pagamento dell'APE Sociale (salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza "naturale".

Ape Sociale

Beneficiari

- Possono accedere all'APE sociale i soggetti con **un'età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi** e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- **soggetti in stato di disoccupazione** a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione e siano in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni**.

Ape Sociale

- Lo stato di disoccupazione sussiste anche nel caso di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, se il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- I soggetti che **assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, devono possedere **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni di contributi e 63 anni e 5 mesi anagrafica**;

Ape Sociale

Beneficiari

- soggetti che hanno **una riduzione della capacità lavorativa** uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e 63 e 5 mesi anagrafica**;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche **attività lavorative "gravose"** da almeno **sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette**, e sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e 63 e 5 mesi anagrafica**.
- Per le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. **APE sociale donna o rosa**).

Ape Sociale

Lavori gravosi

Per i lavori gravosi tutto resta vincolato al fatto che tali attività devono essere state svolte per 7 degli ultimi 10 anni di carriera o in alternativa, per almeno 6 anni sugli ultimi 7.

Per i **lavori gravosi** sono state ridotte le attività previste rispetto agli ultimi biennio. Infatti per il 2022 ed il 2023 furono implementate le attività di lavoro gravoso utili all'Ape sociale. Una estensione che il governo non ha confermato.

Nel 2024 potranno lasciare il lavoro con l'Ape sociale, gli addetti a una di 15 attività di lavoro ritenute logoranti.

Ape Sociale

Lavori gravosi

- conciatori di pelli e pellicce;
- edili;
- gruisti;
- addetti ai servizi di pulizia senza qualifica;
- netturbini ed addetti allo smaltimento e alla raccolta dei rifiuti;
- insegnanti ed educatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia;
- personale ferroviario viaggiante e macchinisti dei treni;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori marittimi;
- pescatori;
- addetti all'assistenza di persone non autosufficienti;
- infermieri delle sale operatorie che lavorano in turni ed ostetriche delle sale parto che lavorano in turni;
- siderurgici;
- facchini e addetti allo spostamento delle merci.

Ape sociale

- Gli **operai edili**, i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è ridotto a **32 anni** (anziché 36 anni). Non rinnovata nel 2024

Esclusioni dall'ape sociale

- L'indennità (APE sociale) non spetta nei seguenti casi:
 - mancata cessazione dell'attività lavorativa;
 - titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
 - soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
 - soggetti titolari di assegno di disoccupazione
 - soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
 - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
 - percezione di **redditi da lavoro superiore ai limiti di 8.000 euro annui.**

Quota 103

Quota 103 (art. 1, commi 139 e 140)

- Per il 2024 si potrà andare anticipatamente in pensione al raggiungimento di un'età anagrafica di **62 anni di età** e un'anzianità contributiva di almeno **41 anni**.
- Possono chiedere quota 103 i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alle gestioni previdenziali INPS. Sono esclusi il personale militare, quello delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
- L'importo della pensione non potrà superare il valore lordo mensile massimo pari a quattro volte il minimo Inps (circa 2.270 euro lordi al mese) Al raggiungimento dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia, la pensione verrà erogata per l'intero importo maturato. Il calcolo sarà fatto interamente con il sistema contributivo
- Quota 103 decorre invece che dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, dopo 7 mesi mentre per i dipendenti pubblici da sei mesi si passa a 9. I lavoratori del comparto scuola dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio 2024 per ricevere il primo accredito dall'inizio del nuovo anno scolastico.

Quota 103

- Ai fini del conseguimento del requisito contributivo dei 41 anni, i periodi assicurativi eventualmente costituiti nelle diverse gestioni pensionistiche, sono cumulabili gratuitamente a domanda, a condizione che i periodi non siano coincidenti fra loro e non hanno già dato diritto ad altro trattamento pensionistico diretto.
- La pensione con quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

- Anche per il 2024 viene confermata la vecchia disposizione incentivante del ministro del Lavoro Maroni (Legge 243/04).
- Il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2024, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 e rimane in servizio, può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell'importo di contribuzione a proprio carico (9,19%), invece di versarla all'Inps. In questo caso il montante per la pensione sarà determinato, dal momento della richiesta, solo sulla contribuzione versata dal datore di lavoro.

il trattamento minimo di pensione per il 2024

- Nel 2024 il trattamento minimo di pensione è di 598,61 euro (7.781,93 euro annuo) grazie al recupero dell'inflazione fissato al 5,4%.
- In base alla norma della legge di Bilancio per il 2023 che prevede per il 2024 un incremento ulteriore del 2,7% per le pensioni che non superano la soglia minima, per queste l'importo sale a 614,77 euro.
- Queste le percentuali di recupero dell'inflazione fissata provvisoriamente al 5,4%:
 - (100% per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo,
 - 85% per quelle tra quattro e cinque volte il minimo, eccetera)
- L'importo minimo delle pensioni sociali per il 2024 è di 440,42 euro al mese, 5.725,46 annue) e degli assegni sociali (534,41 al mese, 6.947,33 in un anno).

Rivalutazione delle pensioni (art. 1, commi 134 e 135)

- Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
- 1° gennaio 2024: 598,61 € 341,24 €
- Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
 - a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (2.271,76), nella misura del 100 per cento;
 - b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [2839,7];
 - 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [3406,56];
 - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. [4542,08];
 - 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...];
 - 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

Cuneo fiscale e benefici aggiuntivi (fringe benefit) del welfare aziendale (art 1 c. 15)

Il taglio del cuneo fiscale/contributivo (art. 1, comma 15) è confermato per tutto il 2024 per i dipendenti pubblici e privati. L'esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori viene riconosciuto con le medesime modalità del 2023 nella misura del 6 %, per le retribuzioni fino a 2.692 € mensili, e nella misura del 7 % per retribuzioni fino a 1.923 € mensili. In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti mensili sono considerati al netto dei ratei di tredicesima eventualmente erogati nei singoli mesi (cfr. Circ. n. 7 del 24.01.2023 e mess. n. 1932 del 24.05.2023) . L'esonero non incide sul calcolo della pensione.

Detassazione premi produttività (art. 1, comma 18)

- La Legge di bilancio estende a tutto il 2024 l'ulteriore detassazione sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF, e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile alla retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività; redditività ; qualità ; efficienza ed innovazione, purchè misurabili e verificabili, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L'aliquota agevolata al 10 per cento viene ulteriormente ridotta di cinque punti percentuali, nel limite massimo annuo di 3.000 euro (elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori), a condizione nell'anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a 80.000 euro. Per molti profili, sono ancora valide le indicazioni fornite dall' Agenzia delle Entrate con le circ. n. 28/E del 15.06.2016 e la circ. n. 5/E del 29.03.2018.

Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, commi 180 - 182)

- Per il triennio 2024-2026, è previsto un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione (art. 1, commi 126-130)

- Con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 rientranti nel sistema contributivo integrale, si riconosce la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, periodi non coperti da contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024.
- La facoltà di riscatto è ammessa per i periodi non coperti da contribuzione presso forme pensionistiche obbligatorie, ivi comprese quelle delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (cfr. circ. n. 106 del 25.07.2019) .
- I relativi oneri, interamente deducibili, possono essere versati all'ente previdenziale in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili. La rateizzazione non può essere ammessa nel caso in cui i contributi riscattati debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione. La disciplina è identica a quella introdotta nel 2019 dal DL 28 gennaio 2019, n. 4.

Permanenza in servizio medici e infermieri (commi 164 e 165)

- Modificati i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari nonché per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni. Per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, con decorrenza 1 ° gennaio 2024, il limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.